



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 226 Chieri, 10/07/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA RIVA DAL GIORNO 27/07/2026 AL GIORNO 07/08/2026

Il Dirigente Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo

Premesso che il giorno 15.06.2026 – prot. 31816 perveniva richiesta di ordinanza di modifica alla viabilità da parte del Sig. Z. D. in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Zecchini Group S.r.l. con Sede legale In Via Vigellio n. 42, 110 - 13885 Salussola (BI), partita iva 02093940027, consistente nel:

- RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA e ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO DI MARCIA;
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA

In VIA RIVA nel tratto di strada compreso tra PIAZZA EUROPA e VIA PADANA INFERIORE dal giorno 06/07/2026 al giorno 17/07/2026 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per ripristino definitivo del manto stradale;

Premesso inoltre che, tale ordinanza consentiva il transito ai mezzi di trasporto pubblico;

Considerato che, la ditta che procederà ai ripristini, per sopraggiunti problemi tecnici non riesce a garantire il transito delle linee di trasporto pubblico e che quindi si rende necessario revocare l'ordinanza n. 190/2026 e pubblicare nuova ordinanza con nuove date e nuovo ordinativo.

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto in quanto la dimensione della carreggiata in presenza dell'area di cantiere non garantisce la regolare circolazione veicolare;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Vista l'ordinanza 190/2026;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

Visto l'incarico di elevata qualificazione affidato con provvedimento del Dirigente in data 23/10/2025 prot. n. 57494/2025 al Dott. Scuttari Federico;

ORDINA

La revoca dell'ordinanza 190/2026;

1) L'ISTITUZIONE DI UN AREA DI CANTIERE e contestuale ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H in VIA RIVA nel tratto di strada compreso tra PIAZZA EUROPA e VIA PADANA INFERIORE dal giorno 27/07/2026 al giorno 07/08/2026 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per le motivazioni descritte in

premessa;

2) il **TEMPORANEO RESTRINGIMENTO della carreggiata e contestuale ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA in Via RIVA** nel tratto di strada compreso tra PIAZZA EUROPA e VIA PADANA INFERIORE in direzione rotatoria di Via Aldo Moro e Corso Matteotti per il medesimo periodo e orario di cui al punto precedente e per le motivazioni indicate in premessa;

3) IL **TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA VIA RIVA** nel tratto di strada compreso tra PIAZZA EUROPA e VIA PADANA INFERIORE per il medesimo periodo e orario di cui al punto precedente e per le motivazioni indicate in premessa;

Al Sig. Z. D. in qualità Legale Rappresentante della ditta Zecchini Group S.r.l. esecutrice dei lavori:

- il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche in particolare: siano posti i segnali di "LAVORI IN CORSO" - "LIMITE VELOCITA' 30 KM/H" in via Riva angolo via Bogino; siano posti inoltre i segnali di "LAVORI IN CORSO" e "DIVIETO DI ACCESSO" su via riva angolo Corso Matteotti;
- il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- la posa in opera ed il mantenimento della segnaletica diurna e notturna del cantiere prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- nelle zone di divieto di sosta il segnale "DIVIETO DI SOSTA" con pannello integrativo "RIMOZIONE FORZATA" come da segnaletica posta in loco;
- la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
- che l'istante proceda alla massima divulgazione del presente provvedimento con particolare riguardo: ai residenti, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Chieri, al Consorzio Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento, agli esercizi commerciali con obbligo di assistenza di personale idoneo che agevoli il transito in sicurezza dei mezzi collegati all'attività' ;
- sia garantita la presenza di movieri, ovvero altri dispositivi atti a garantire la fluidità e sicurezza della circolazione per tutta la durata dell'area di cantiere;

la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;

che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della

- segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- che a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante Dott. Federico SCUTTARI;
 - per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile EQ
Area Polizia Locale e Protezione Civile
Federico Scuttari / ArubaPEC S.p.A.